

Prot 19694 del 11/03/2010
Ulla C.A. e Michele Marino
031/6834432



Regione Siciliana - Assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana
Dipartimento dei Beni culturali e della identità siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Raccomandata a libretto o a. r.

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Riferimento	prot. n.		del	
Palermo	prot. n.	45/D	del	9 marzo 2010
Allegati	n.		del	

Il Dirigente generale

Oggetto: Circolare n. 1/2010.

Musei locali
Tutti i
finiti +
W. 00 XIX - XXX
II - IX - XII
V - XXX XIII - XVI

Strutture intermedie periferiche.

Loro sedi

p. c.: Ufficio di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore.


Sede

Strutture intermedie centrali.

Sede

SOMMARIO

1. Organizzazione dei musei regionali;
2. Tutela dei musei non regionali;
3. Demani culturali indisponibili degli enti locali;
4. Distanze dai beni architettonici;
5. Istituzione, attivazione e costituzione di uffici;
6. Caratteri istituzionali delle strutture intermedie;
7. Collegamento funzionale tra musei e soprintendenze;
8. Opere interne alle costruzioni;
9. Decorrenza di condoni edilizi e connesse sanzioni;
10. Esercizio del potere autorizzatorio;
11. Funzione di protezione civile n. 15 di supporto per i beni culturali;
12. Compiti e attribuzioni del personale;
13. Autorizzazione all'alienazione di beni culturali;
14. Architettura e arte contemporanea;
15. Circolare dipartimentale prot. 11 novembre 2009, n. 96151.



DISPOSIZIONI

1. Organizzazione dei musei regionali.

Codeste strutture sono tenute ad adottare il *Regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico*¹ e organizzano aree e percorsi espositivi conformemente all'*Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei*².

2. Tutela dei musei non regionali.

I servizi soprintendenziali per i beni archeologici e per i beni storico artistici ed etnoantropologici sono competenti in materia di tutela rispettivamente di musei archeologici e gallerie³.

¹ R. D. 26 agosto 1927, n. 1917, e relative istruzioni del 31 maggio 1928.

² D. M. 10 maggio 2001 in applicazione dell'art. 150, c. 6, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, portante *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*.

³ Art. 1, cc. 1 e 4, L. 22 maggio 1939, n. 823.

177/wh
11.03.2010

Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, prot. 9 marzo 2010, n. 45.

2

Considerato che la norma di settore riconosce carattere di museo a strutture espositive che gestiscono, per finalità di educazione e di studio, beni culturali⁴, detti servizi procedano nei musei pubblici non regionali⁵, d'interesse regionale⁶ e privati d'utilità sociale⁷ a:

- a) accertamento sulla conformità delle procedure in essi adottate al *Regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico*;
- b) accertamento sull'applicazione delle *Norme concernenti i musei pubblici non statali* con le modifiche introdotte dall'*Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei*⁸;
- c) verifica dell'interesse culturale delle collezioni⁹;
- d) accertamento delle condizioni di sicurezza delle modalità espositive delle collezioni.

3. Demani culturali indisponibili degli enti locali.

Il Codice Civile stabilisce che gli immobili riconosciuti d'interesse culturale, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche e i mercati, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico¹⁰.

Le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali censiscano i beni degli enti locali di detta specie e vigilino che il soggetto pubblico proprietario li espunga dagli elenchi del patrimonio disponibile e, previa istituzione di apposito registro del demanio culturale indisponibile, li riporti nel relativo elenco.

4. Distanze dai beni architettonici.

Il Codice Civile stabilisce che alla comunione forzosa del muro di confine o del muro non sul confine non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime, né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia, e che il vicino non può usare della facoltà di costruire in aderenza¹¹.

Consegue che le costruzioni su fondi finitimi a beni demaniali e/o d'interesse culturale, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri da questi, fatte salve distanze maggiori stabilite dai regolamenti comunali¹².

Codeste strutture facciano valere la norma di rispetto dei beni architettonici di cui sono consegnatarie a tutela dei diritti dell'amministrazione proprietaria e le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali la applichino anche nell'azione di tutela e vigilino che non sia concesso suolo pubblico o che, a scadenza, non ne sia rinnovata la concessione, in aderenza a beni architettonici per l'allocatione a loro ridosso di strutture d'ambulantato a posto fisso, essendo ininfluenza al fine della salvaguardia del bene il sistema utilizzato per la loro realizzazione¹³.

5. Istituzione, attivazione e costituzione di uffici.

La Costituzione della Repubblica stabilisce che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge¹⁴ e la norma regionale contempla gli uffici semplici tra le articolazioni delle strutture regionali di massima dimensione¹⁵.

⁴ Art. 101, c. 2, lett. a), Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D. Lsv. 22 gennaio 2004, n. 42.

⁵ L. 22 settembre 1960, n. 1080, portante *Norme concernenti i musei pubblici non statali*.

⁶ LR 13 luglio 1995, n. 51.

⁷ Art. 101, c. 4, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

⁸ Il disposto della legge sui musei non statali prevedeva un regolamento comune agli istituti dipendenti da uno stesso Ente locale; la Norma Tecnica dell'Atto d'indirizzo prevede che "ogni museo deve essere dotato di uno statuto e/o di un regolamento scritto", indicandone contenuti e, al p. 2 delle Linee Guida, articolazione e schema.

⁹ Art. 12 e 13 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

¹⁰ Art. 824 Codice Civile, approvato con R. D. 16 marzo 1942, n. 262.

¹¹ Art. 879 CC.

¹² Art. 879 CC.

¹³ Cfr. circolare T. A. n. 2 prot. 20 luglio 1992 n. 43249 in GURS 19 settembre 2002 n. 44.

¹⁴ Art. 97, c. 1.

¹⁵ Art. 4, c. 2, LR 15 maggio 2000, n. 10.

Codeste strutture si astengano dal costituire uffici variamente denominati che non abbiano fondamento in norma primaria e che non siano stati conformemente attivati e costituiti.

6. Caratteri istituzionali delle strutture intermedie.

Codeste strutture sono organi tecnici dell'Assessorato regionale dei beni culturali e, oggi, dell'identità siciliana¹⁶ e articolazioni intermedie del Dipartimento regionale dei beni culturali e, oggi, dell'identità siciliana¹⁷.

Consegue che codeste strutture non hanno soggettività giuridica, attribuita all'Assessore pro tempore¹⁸, e non sono, quindi, titolari ma consegnatarie, con compiti di tutela, pubblica fruizione e valorizzazione, dei beni del demanio culturale indisponibile regionale che gestiscono e i cui usi istituzionale e strumentale sono disciplinati dalla legge¹⁹.

7. Collegamento funzionale tra musei e soprintendenze.

La legge prescrive tra i musei, le gallerie e le pinacoteche regionali e le competenti soprintendenze lo stretto collegamento funzionale²⁰, il cui venir meno comporterebbe l'interruzione dell'osmosi tra l'attività di ricerca svolta sul territorio dalle soprintendenze e quella di educazione permanente svolta da musei, gallerie e pinacoteche regionali che dal territorio devono invece alimentarsi incrementandosi e rinnovandosi.

Tale disposto ricomprende le biblioteche-musei di successiva istituzione, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e i Parchi archeologici regionali, in quanto musei all'aperto²¹.

Codeste strutture onorino, quindi, tassativamente tale stretto collegamento funzionale.

8. Opere interne alle costruzioni.

Le opere interne alle costruzioni, qualora non soggette a tutela culturale o paesaggistica, sono liberalizzate²².

Consegue che le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali quando sono chiamate dalle norme di attuazione dei Piani regolatori comunali a rilasciare parere su interventi ricadenti in zona territoriale omogenea 'A', devono limitare il proprio apprezzamento alla compatibilità morfologica dei relativi progetti con il tessuto storico circostante e alla contemporaneità del linguaggio formale adottato²³, astenendosi dall'esprimersi sulle modifiche delle opere interne senza previa verifica dell'interesse culturale della costruzione che ne sia oggetto.

Analogamente nell'esercizio della tutela paesaggistica, questa essendo relativa all'aspetto esteriore degli edifici²⁴.

9. Decorrenza di condoni edilizi e connesse sanzioni.

Sono passibili di condono violazioni edilizie e urbanistiche post 1 settembre 1967²⁵.

Consegue che eventuali abusi antecedenti, penalmente prescritti, non sono amministrativamente perseguibili né assoggettabili a sanzioni.

10. Esercizio del potere autorizzatorio.

¹⁶ Art. 1, c. 2, LR 7 agosto 1980, n. 116.

¹⁷ Art. 4, c. 2, LR 15 maggio 2000, n. 10.

¹⁸ Art. 1, c. 2, LR 29 dicembre 1962, n. 28.

¹⁹ Art. 2, c. 4, e 107 e sgg, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

²⁰ Art. 5, LR 7 agosto 1980, n. 116.

²¹ Art. 101, c. 2 lett. e), Codice dei beni culturali e del paesaggio.

²² Art. 9 LR 10 agosto 1985, n. 37.

²³ Art. 1, comma 4 lett. a), LR 14 aprile 2006, n. 15.

²⁴ Art. 149, c. 1 lett. a), Codice dei beni culturali e del paesaggio.

²⁵ L'art. 26, c. 7, LR 10 agosto 1985, n. 37, indica quale prima norma di riferimento la L. 6 agosto 1967, n. 765, entrata in vigore, giusto art. 22, l'indomani della pubblicazione in GURI 31 agosto 1967, n. 218.

Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana, prot. 9 marzo 2010, n. 45.

4

Le autorizzazioni, pareri o nulla-osta relativi alle opere oggetto della concessione edilizia, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, devono essere resi nei termini previsti dai relativi ordinamenti che decorrono indipendentemente l'uno dall'altro, nonché dai termini per il rilascio della concessione edilizia²⁶.

Consegue che, abrogata ogni propedeuticità tranne che per i Comuni chiamati ad emanare i titoli edificatori, è esclusa la possibilità che ciascun ente o organo possa individuare, interpretando normativa primaria o secondaria non di propria competenza, ostacoli o limitazioni a pronunciarsi non afferenti le valutazioni di merito cui esso è istituzionalmente deputato.

Nonostante tale regime sia operante da oltre tre lustri, pervengono ricorsi gerarchici in ordine a dinieghi di autorizzazioni soprintendenziali per fattispecie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di natura urbanistica o demaniale marittima.

Sotto tali profili, ricorrenti sono motivazioni addotte al diniego in base alla non verificata ipotesi che non siano trasferibili volumetrie urbanistiche sviluppate in ZTO all'interno di fasce di inedificabilità, o ad obblighi di stagionalità per strutture ritenute paesaggisticamente compatibili con la libera fruizione del mare.

Al duplice fine di evitare all'utenza inutili gravami ricorsuali e temporali e di prevenire altrimenti inevitabili scollamenti tra i pronunciamenti in sedi periferiche e le valutazioni dei ricorsi gerarchici in sede centrale, si richiamano le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali a una più attenta, scrupolosa ed efficace applicazione della norma.

11. Funzione di protezione civile n. 15 di supporto per i beni culturali.

Il "Regolamento di attuazione delle procedure di allertamento della Sala Operativa Integrata di Protezione Civile della Regione Siciliana (SORIS)", ha attivato la Funzione n. 15 di supporto per i beni culturali²⁷; in ragion di ciò presso le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, cui detta Funzione è attribuita, sono operanti unità operative di base anche con compiti di prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze in ambito provinciale nonché di coordinamento dei Nuclei Operativi per la Protezione del Patrimonio Culturale da Eventi Calamitosi (NOPPEC), costituiti con composizione interdisciplinare.

Le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali sono, quindi, tenute, con il coordinamento del Servizio regionale di protezione civile territorialmente competente, ad attivarsi in Funzione 15 con immediatezza in presenza di evento calamitoso e ogni qualvolta operino anche in materia di protezione civile.

12. Compiti e attribuzioni del personale.

Nelle more della definizione dei profili professionali del personale della Regione previsti dalla legge, ciascun dipendente continua a svolgere i compiti e le attribuzioni propri della qualifica posseduta anteriormente all'entrata in vigore della legge²⁸.

Codeste strutture, sino alla definizione di detti profili professionali, utilizzino, quindi, conformemente al richiamato dettato normativo i dipendenti loro assegnati.

13. Autorizzazione all'alienazione di beni culturali.

L'autorizzazione all'alienazione di beni culturali è rilasciata dal Ministero²⁹; in Sicilia, quindi, dall'Assessorato.

Si registra che alcune Soprintendenze per i beni culturali e ambientali hanno ritenuto di rilasciare senza fondamento normativo autorizzazioni all'alienazione passibili di dichiarazione di nullità.

²⁶ Art. 2, c. 9, L.R. 31 maggio 1994, n. 17.

²⁷ Deliberazione di Governo 1 dicembre 2000, n. 304, in applicazione della L.R. 31 agosto 1998, n. 14.

²⁸ Art. 5, c. 1 ultimo periodo, L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

²⁹ Art. 56 e sgg. Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana, prot. 9 marzo 2010, n. 45.

5

Si diffidano le stesse a trasmettere a questo Dipartimento, per l'autorizzazione di competenza dell'Assessorato, corredate da parere le eventuali istanze di autorizzazione all'alienazione che dovessero loro pervenire, astenendosi dall'attribuirsi poteri non propri.

14. Architettura e arte contemporanea.

Il Dipartimento già dei Beni culturali e ambientali, dell'Educazione permanente, dell'Architettura e dell'Arte contemporanea e ora dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, dalla sua istituzione, è chiamato, con codeste strutture intermedie, ad assolvere le competenze che furono del Dipartimento dell'Arte e dell'Architettura contemporanea³⁰.

In particolare, i Servizi soprintenziali competenti in materia di Architettura e Paesaggio valutino senza pregiudizi i progetti di opere pubbliche o private "che interagiscono, integrandosi, con il contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale", tra cui quelle d'integrazione architettonica del fotovoltaico conseguenti alla ratifica di accordi internazionali³¹, previste dalla legge finanziaria 2008³² e dal Piano energetico ambientale regionale³³.


L'inserimento degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, quali anche quelli fotovoltaici, rientra tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo³⁴, comunque contemplati dalle norme di attuazione dei vigenti piani paesaggistici.

15. Circolare dipartimentale prot. 11 novembre 2009, n. 96151.

Si reitera integralmente, ad ogni effetto di legge, il contenuto della circolare dipartimentale prot. 11 novembre 2009, n. 96151, trasmessa alle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, con particolare riferimento a quanto indicato negli ivi richiamati pareri dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione in ordine alle licenze e concessioni edilizie irregolarmente rilasciate senza la preventiva autorizzazione paesaggistica nei periodi intercorrenti tra le pubblicazioni agli albi pretori dei verbali della Commissione per le bellezze naturali e panoramiche, a suo tempo interprovinciale, e le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale dei corrispondenti decreti di assoggettamento a tutela paesaggistica.

Con obbligo di diffusione e affissione all'albo.

Gesualdo Campo, dirigente generale del dipartimento
regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana



³⁰ Artt. 1-4 LR 14 aprile 2006, n. 15.

³¹ L. 1 giugno 2002, n. 120, portante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997".

³² Art. 2, cc. 145 e sgg., L. 24 dicembre 2007, n. 144.

³³ Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 9 marzo 2009.

³⁴ Art. 20, lett. c), LR 27 dicembre 1978, n. 71.